CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI

Approvato con deliberazione C.C. n.45 del 25.06.2019

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento intende disciplinare tutte le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione del Comune di Cava de' Tirreni miranti alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, come dal combinato disposto di cui alla normativa Costituzionale (art.114 co.2, art.117 co.6 e co.8, art. 118 co.4) al TUEL (art. 3 co. 5 e co.6) ed allo Statuto Comunale della città di Cava de' Tirreni (art.4 co.5; art. 9 co.2 e art.11 co.2).

2. La normativa trova applicazione in tutti i casi di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione aventi ad oggetto la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, sia per le iniziative avanzate dai cittadini, che per quelle promosse dall'amministrazione.

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, salvi eventuali atti a tutela del patrimonio pubblico e della pubblica incolumità.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) beni comuni urbani: i beni materiali, immateriali e digitali, funzionali al benessere della collettività, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, la cui cura, rigenerazione e gestione condivisa è finalizzata a garantire e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Cava de' Tirreni nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

c) cittadini attivi: tutti i cittadini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale che (indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza) si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;

d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale condividendo risorse e responsabilità;

e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'Amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;

f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;

g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani rafforzando il legame di Comunità;

h) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica:

i) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

l) patrimonio verde: tutte le aree verdi del territorio comunale, in particolar modo le aree boschive e montane, identificate nella loro accezione più ampia; esse rientrano nel patrimonio storico ambientale della città e come tali devono essere tutelate, valorizzate e mantenute in ottimo stato di conservazione;

m) spazi pubblici: patrimonio verde, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione assicura la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti, delle valutazioni effettuate, a garanzia della imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, e della verificabilità sia delle iniziative promosse che dei risultati conseguiti;

c) responsabilità: l'amministrazione e i cittadini attivi si impegnano affinché la collaborazione reciproca sia funzionale alla realizzazione di risultati utili, misurabili e coerenti con gli obiettivi prefissati;

d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività che favoriscono l'integrazione;

e) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

f) semplificazione: l'amministrazione agevola il più possibile il rapporto di collaborazione con i cittadini attivi adeguando tutti gli adempimenti amministrativi, le istruttorie, le garanzie nonché gli elementi di valutazione delle proposte di collaborazione alle concrete esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e al tipo di intervento oggetto del patto di collaborazione.

g) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

h) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

i) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce le comunità locali, in particolare le associazioni, i comitati e i sodalizi frazionali come interlocutori privilegiati per la definizione di patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani localizzati nei territori delle frazioni;

l) valorizzazione dell'associazionismo: l'Amministrazione ritiene di valorizzare prioritariamente la collaborazione in forma organizzata tramite l'associazionismo. Anche con riferimento al fenomeno del volontariato, l'Amministrazione valorizza e privilegia la sua espressione tramite forme organizzate, al fine di una gestione ottimale degli aspetti organizzativi, di sicurezza ed assicurativi. La gestione di opportunità di attività di volontariato individuale (ossia non organizzato) offerte al Comune, nonché la concreta fattibilità, saranno valutate caso per caso. E' prevista l'istituzione, con successiva deliberazione della Giunta Comunale, di specifico albo dei volontari disciplinante il funzionamento e l'organizzazione delle attività.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti residenti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori. La partecipazione a progetti di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni urbani non costituisce titolo preferenziale nella valutazione di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di concorso bandito dal Comune di Cava de' Tirreni.

5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

6. Il Comune prevede, su proposta per i singoli cittadini interessati e previa valutazione, la possibilità di partecipare ad interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani in riparazione di danni alla cosa comune quale misura alternativa alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

7. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo e di comunità, attraverso il coinvolgimento di cittadini in situazione di difficoltà socioeconomica che, con modalità

concordate insieme ai cittadini attivi, hanno l'opportunità di riattivare e valorizzare le proprie risorse personali e relazionali.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano e regolamentano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

3.Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue oggetto di opportuna valutazione attraverso adeguati misuratori;

b) le azioni di cura, rigenerazione e gestione condivisa;

c) gli effetti attesi dal patto, misurabili attraverso "indicatori di impatto";

d) la durata della collaborazione, che può variare in funzione del grado di complessità degli interventi;

e) le causa di sospensione o conclusione anticipata della collaborazione;

f) modalità di azione; il ruolo e i reciproci impegni, anche finanziari ed economici, dei soggetti coinvolti; requisiti e limiti d'intervento;

g) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani e le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

h) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);

i) modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;

j) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;

k) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

l) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;

m) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento;

n) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;

o) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

p) eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune modulate in funzione delle potenzialità che il patto è in grado di generare;

q) gli assetti conseguenti alla conclusione del patto di collaborazione, la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;

r) quant'altro necessario alla regolamentazione del patto.

Articolo 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. I cittadini attivi possono proporre differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici da loro individuati. Gli interventi devono essere volti ad integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi e ad assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. I cittadini attivi possono inoltre proporre e realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della cura dei Beni Comuni nelle Frazioni

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società e sul territorio, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali e immateriali, ivi compresi quelli digitali.

3. Il Comune promuove le progettualità reali e condivise che riguardano i beni comuni presentate dai cittadini residenti nei territori delle frazioni volte a: integrare realtà frazionali anche non confinanti; elaborare soluzioni innovative che implementino una rete civica capace di rafforzare la cultura e l'identità

dei luoghi frazionali; favorire ed incrementare il protagonismo responsabile delle comunità presenti nelle frazioni nella cura dei beni comuni.

4. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

5. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Articolo 8 – Promozione della creatività urbana e partecipazione nelle scelte urbanistiche

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità. Le linee programmatiche del Comune devono prevedere azioni di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte strategiche di trasformazione della Città.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

4. Il Comune promuove una pianificazione urbanistica partecipata accogliendo le proposte dei cittadini e costituendo tavoli tecnici che abbiano funzione di impulso e proposte per la determinazione di scelte urbanistiche partecipate che privilegiano il benessere individuale, collettivo e salvaguardano i Beni Comuni.

Articolo 9 - Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti ed open source, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti del territorio, che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione e in maniera gratuita le competenze per la co-progettazione e la realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e il medium civici.

Articolo 10 – Promozione dell'identità cittadina e delle tradizioni storico-folkloristiche

1. Il Comune promuove ed incentiva tutte le progettualità sui beni comuni che mirano alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'identità, delle tradizioni culturali e folcloristiche della Città.-rimarcando il valore ed il potenziale di un'eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile, per la promozione turistica e per la qualità della vita, così come previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'Articolo 7 dello Statuto Comunale.

2. Il Comune riconosce che il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

3. Il Comune, riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale, promuove, favorisce e coordina l'incontro degli operatori della cultura e dell'artigianato, delle associazioni culturali e dei cittadini per mettere insieme conoscenze, coordinare progetti, creare un linguaggio comune per le politiche culturali della Città.

Articolo 11 - Le formazione scolastica ed i beni comuni

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'Amministrazione Condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 12 - Disposizioni generali ed Ufficio per l'Amministrazione Condivisa

1.La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;

- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;

- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini il Comune, con delibera della Giunta, individua o crea un'unità organizzativa, anche intersettoriale, per il presidio del procedimento di realizzazione dell'Amministrazione Condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'Amministrazione Condivisa (d'ora innanzi Ufficio), affidata al coordinamento di un Dirigente:

a) riceve le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e, individua e comunica al soggetto

proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

b) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;

c) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto;

d) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti.

4. L'Ufficio, per lo svolgimento delle sue attività può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle singole articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

5. Nel caso che vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata con criteri di trasparenza, imparzialità ed oggettività dal Responsabile dell'Ufficio, mediante esame comparativo delle proposte.

6. L'Ufficio gestisce e cura, anche delegando, la sezione del portale istituzionale dedicata alla amministrazione condivisa.

Articolo 13 – Patti di Collaborazione Ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. L'ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune, o motiva il diniego ai proponenti.

5. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Segretario Comunale, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente Responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Segretario Comunale avoca a sé la procedura e la conclude nei successivi 15 giorni.

Articolo 14 – Patti di Collaborazione Complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla cura nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune, in seguito alla ricognizione e successiva pubblicazione di un elenco riportante tutti i beni immobili di proprietà, gli spazi pubblici, può individuare, con delibera della Giunta Comunale e proporre ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione.

3. I cittadini attivi possono proporre l'estensione del patto di collaborazione ai beni comuni diversi da quelli indicati dall'amministrazione, inviando la proposta all'Ufficio. Tale proposta dovrà essere sottoposta al vaglio della Giunta Comunale, che valuterà la finalità perseguita dal patto di collaborazione. In via temporanea, anche i beni comuni che rientrano in progetti, bandi o contratti in via di predisposizione possono essere oggetto di un patto di collaborazione, nelle more dell'avvio dell'attività pianificata dall'amministrazione, sempre che non vi sia incompatibilità tra il patto di collaborazione e le azioni già pianificate.

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, qualora non pervengano altre proposte di collaborazione per il medesimo bene comune.

5. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative e/o ulteriore documentazione.

6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione e per conoscere istanze, elementi pregiudizievoli e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente designato può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, nei modi e nelle forme che riterrà più idonee.

7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa, che deve essere formulata entro 15 giorni. In assenza di proposta condivisa l'Amministrazione procede ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del presente regolamento.

8. L'Ufficio, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale entro 30 giorni.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 15 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena la revoca del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito da parte della collettività e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendo l'uso nell'interesse generale, e una gestione fondata sui principi di condivisione e partecipazione.

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838, comma 2, del Codice Civile.

10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Articolo 16 – Spazi privati ad uso pubblico

1. Al fine di garantire la cura, la rigenerazione e la salvaguardia del contesto urbano, il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

4. Il Comune promuove e favorisce il recupero di spazi privati abbandonati o in disuso idonei a migliorare la qualità dell'habitat urbano.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 17 - Attribuzione di ausilii e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a fronte delle attività prestate perché spontanee e a titolo gratuito, a meno che questi non derivino dall'attuazione di specifici progetti finanziati con fondi non comunali a favore di particolari categorie di cittadini. L'utilizzo di tali contributi deve essere debitamente rendicontato all'interno della parte dedicata del sito comunale.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di ausilii a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;

b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;

c) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

4. Ferme restando le previsioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, unitamente alle disposizioni di cui agli artt.18 e seguenti del presente regolamento, il Comune può comunque, in situazioni di speciale meritevolezza, concorrere con contributi di carattere finanziario, alla realizzazione di patti di collaborazione complessi aventi ad oggetto beni comuni di particolare rilevanza, nella misura in cui non sia possibile concorrere con sostegni in natura.

Articolo 18 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Il Comune, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge e dai regolamenti, può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione a favore delle formazioni sociali e dei cittadini attivi che svolgono tali attività.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione della T.O.S.A.P. (Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento T.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;

d) sia data comunicazione preventiva della data dell'iniziativa all'Ufficio che provvederà a pubblicizzarla sul sito del Comune;

e) sia comunicata, all' Ufficio che provvederà successivamente alla pubblicazione sul sito del Comune, rendicontazione degli importi ricavati indicando le modalità e tempi di utilizzo delle risorse.

5. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali e dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 19 – Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 20 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario, di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 21 - Formazione

1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura della collaborazione e della condivisione all'interno della propria comunità, ispirata ai principi di cui al presente regolamento, il Comune promuove ed organizza percorsi formativi rivolti ai cittadini attivi ed ai propri dipendenti, in modo da garantire una risposta adeguata alle diverse esigenze del territorio.

2. I percorsi formativi, come processo relazionale tra personale dell'amministrazione e cittadini attivi, devono fondarsi sull'ascolto attivo, nonché sull'idea di progettazione partecipata e condivisa, e permettere il trasferimento reciproco di competenze e metodologie utili alla cura condivisa dei beni comuni, come

ad esempio la corretta applicazione delle tecniche di cura, pulizia e manutenzione, ovvero il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché la conoscenza in materia di prevenzione dei rischi, fino al corretto uso dei media civici per le attività di comunicazione in merito alle azioni svolte e ai risultati ottenuti.

Articolo 22 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

3. I cittadini attivi, nell'ambito dell'elaborazione di progettualità sui beni comuni, possono chiedere l'utilizzo temporaneo di spazi comunali per riunioni o assemblee.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 23 – Comunicazione di interesse generale

1. Nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, e in particolare quelli di cui all'art.3, il Comune consente la massima diffusione delle informazioni sulle diverse opportunità di partecipazione alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, attraverso una sezione dedicata sul proprio sito web in formato aperto.

2. Il corretto e trasparente utilizzo del canale di comunicazione da parte anche dei cittadini attivi è finalizzato:

a) alla diffusione di tutte le informazioni sulle attività svolte, e quindi maggiori informazioni sulle attività di amministrazione condivisa;

b) ad individuare i soggetti e le diverse attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni poste in essere, consentendo ad altri cittadini attivi interessati, di attivarsi facilmente e contribuire alle attività;

c) al trasferimento e allo scambio, all'interno della comunità, delle diverse esperienze e delle diverse metodologie adottate nello svolgimento delle attività oggetto dei patti di collaborazione.

Articolo 24 – Misurazione, monitoraggio e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune può monitorare a sua discrezione le attività di collaborazione scegliendo le azioni, i metodi, le forme e la frequenza delle attività di monitoraggio.

3. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito

internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

4. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

5. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

6. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 25 - Formazione per prevenire i rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

3. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Amministrazione Comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

4. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato, tra i cittadini stessi, un supervisore cui spetta la

responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

5. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

6. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 26 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

3. Il Comune di Cava de' Tirreni resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini attivi nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi

Articolo 27 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la

responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità, e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Articolo 29 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore. Fermo restando, in tale arco temporale, la possibilità da parte dell'amministrazione, attraverso la collaborazione dei cittadini attivi, di adottare eventuali interventi correttivi.

Articolo 30 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'Amministrazione Comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'Amministrazione Condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 31 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

INDICE

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione 2
Articolo 2 - Definizioni 2
Articolo 3 - Principi generali 3
Articolo 4 - I cittadini attivi 4
Articolo 5 - Patto di collaborazione 5
Articolo 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici 6
Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della cura dei Beni Comuni nelle Frazioni 6
Articolo 8 – Promozione della creatività urbana e partecipazione nelle scelte urbanistiche 7
Articolo 9 - Innovazione digitale 7
Articolo 10 – Promozione dell'identità cittadina e delle tradizioni storico-folkloristiche 8
Articolo 11 - Le formazione scolastica ed i beni comuni 8
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE 8
Articolo 12 - Disposizioni generali ed Ufficio per l'Amministrazione Condivisa 8
Articolo 13 – Patti di Collaborazione Ordinari 9
Articolo 14 – Patti di Collaborazione Complessi 9
Articolo 15 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici 10
Articolo 16 – Spazi privati ad uso pubblico 11
Articolo 17 - Attribuzione di ausilii e altre forme di sostegno 12
Articolo 18 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali 12
Art. 19 – Agevolazioni 13
Articolo 20 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale 13
Articolo 21 - Formazione 13
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE 14
Articolo 23 – Comunicazione di interesse generale 14
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA 15
Articolo 25 - Formazione per prevenire i rischi 15
Articolo 26 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità 16
Articolo 27 - Tentativo di conciliazione 16
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 16
Articolo 28 - Clausole interpretative 16
Articolo 29 - Entrata in vigore e sperimentazione 17
Articolo 30 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa 17
Articolo 31 - Disposizioni transitorie 17